



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale "Fratelli d'Italia"

Angelo BRUTTO

"Valorizzazione e promozione della filiera agro-tessile in Calabria"

F.to: Angelo BRUTTO



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

"Fratelli d'Italia"

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge è finalizzata a sostenere e promuovere lo sviluppo della filiera agro-tessile regionale, intesa come insieme delle attività economiche che comprendono la produzione di fibre naturali di origine vegetale e animale, la loro trasformazione, lavorazione e commercializzazione, nonché le attività connesse alla promozione e valorizzazione dei relativi prodotti. La Calabria presenta significative potenzialità nel settore delle produzioni agricole e artigianali legate alle fibre naturali, nonché una tradizione storica e culturale connessa alla lavorazione tessile. In tale contesto, la valorizzazione della filiera agro-tessile può rappresentare un fattore di sviluppo economico, di innovazione produttiva e di rafforzamento delle economie locali, contribuendo al contempo alla tutela del patrimonio culturale e alla promozione di modelli di produzione sostenibili. La proposta normativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali di sviluppo economico, agricolo e territoriale e si pone l'obiettivo di favorire la crescita di un sistema produttivo integrato capace di coniugare agricoltura, manifattura, artigianato, turismo e attività culturali. Particolare attenzione è rivolta alla promozione dell'innovazione tecnologica, alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi, alla formazione professionale e al ricambio generazionale, in coerenza con gli obiettivi delle politiche europee in materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare. Inoltre, la proposta di legge intende promuovere lo sviluppo della filiera agro-tessile regionale, sostenere la produzione e la trasformazione di fibre naturali, favorire l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale dei processi produttivi, rafforzare l'integrazione tra i diversi settori economici coinvolti nella filiera, incentivare la formazione professionale e l'inclusione lavorativa, nonché promuovere iniziative di valorizzazione culturale e turistica connesse alle produzioni agro-tessili. La proposta introduce inoltre strumenti di programmazione e coordinamento delle politiche regionali in materia, al fine di assicurare una gestione efficace e coerente degli interventi. La norma si colloca nell'ambito delle competenze legislative attribuite alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione, con particolare riferimento alle materie:

- agricoltura e sviluppo rurale;
- artigianato e attività produttive;
- formazione professionale;



Consiglio Regionale della Calabria Gruppo Consiliare "Fratelli d'Italia"

- valorizzazione economica del territorio e promozione turistica.

Gli interventi previsti sono formulati nel pieno rispetto della normativa statale e dell'Unione europea vigente, in particolare per quanto riguarda:

- la disciplina degli aiuti di Stato;
- la tutela della concorrenza;
- la libera circolazione delle merci e la libertà di stabilimento.

La proposta normativa è, inoltre, coerente con gli strumenti di programmazione regionale, nazionale ed europea in materia di sviluppo rurale, innovazione e sostenibilità ambientale e non determina nuovi o maggiori oneri strutturali per il bilancio regionale. Infatti, gli interventi previsti saranno attuati nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziare con la legge di bilancio regionale e potranno essere finanziati anche mediante:

- fondi europei;
- programmi nazionali di sviluppo;
- strumenti di programmazione regionale.

Infine, l'intervento legislativo di cui alla presente proposta di legge mira a creare un quadro normativo organico per il sostegno e la valorizzazione della filiera agro-tessile regionale, favorendo lo sviluppo di un settore produttivo caratterizzato da elevato valore economico, ambientale e culturale. Attraverso strumenti di programmazione, incentivi economici e azioni di promozione, la legge intende rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale, promuovere l'innovazione e contribuire alla crescita sostenibile del territorio.

DESCRIZIONE ARTICOLATO

La proposta di legge si compone di dieci articoli. *Articolo 1 – Finalità e ambito di intervento:* individua le finalità della legge, volte a promuovere lo sviluppo sostenibile della filiera agro-tessile regionale e a rafforzare la competitività del sistema produttivo, nel rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione; *articolo 2 – Definizioni:* introduce alcune definizioni utili ai fini dell'applicazione della legge, tra cui quelle di: filiera agro-tessile; fibre naturali; produzione della filiera regionale (Viene inoltre stabilito che l'accesso agli interventi previsti non può essere subordinato alla localizzazione della sede legale dell'impresa, ma alla realizzazione dell'attività economica nel territorio regionale); *articolo 3 – Piano regionale triennale per la filiera agro-tessile:*



Consiglio Regionale della Calabria Gruppo Consiliare "Fratelli d'Italia"

prevede l'adozione di un Piano regionale triennale, approvato dalla Giunta regionale previo confronto con le associazioni di categoria e previo parere della competente commissione consiliare. Il Piano individua le linee strategiche, gli strumenti finanziari e gli indicatori di monitoraggio degli interventi.

Articolo 4 – Interventi regionali e regime degli aiuti: l'articolo disciplina le modalità di concessione degli incentivi regionali, stabilendo che gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, in particolare: ai sensi del regime "de minimis"; ai sensi dei regolamenti europei di esenzione per categoria; previa eventuale notifica alla Commissione europea, ove necessaria.

Articolo 5 – Tavolo tecnico regionale della filiera agro-tessile: prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico regionale con funzioni consultive e di coordinamento tra operatori economici, enti di formazione, terzo settore ed enti locali (Il Tavolo non costituisce un nuovo soggetto giuridico e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica).

Articolo 6 – Marchio collettivo regionale volontario: prevede la possibilità per la Regione di istituire un marchio collettivo regionale volontario per identificare prodotti e servizi della filiera agro-tessile che rispettino specifici requisiti di qualità e sostenibilità. Il marchio è disciplinato nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di proprietà industriale e non costituisce barriera all'accesso al mercato.

Articolo 7 – Azioni di promozione: prevede iniziative di promozione della filiera agro-tessile, tra cui: partecipazione a fiere ed eventi; iniziative culturali e scientifiche; strumenti digitali di promozione; collaborazioni con scuole, università ed enti di ricerca.

Articolo 8 – Monitoraggio e valutazione: introduce un meccanismo di monitoraggio dell'attuazione della legge mediante la presentazione al Consiglio regionale di una relazione biennale contenente dati finanziari, indicatori di impatto ed eventuali criticità.

Articolo 9 – Norma finanziaria: stabilisce che gli interventi previsti sono realizzati nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di bilancio regionale, nonché mediante l'utilizzo di eventuali risorse nazionali ed europee compatibili.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 9 della presente proposta di legge contiene la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, si specifica che non sono previsti profili di onerosità derivanti dall'attuazione della presente legge in quanto, la giunta regionale utilizzerà



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

"Fratelli d'Italia"

risorse allocate nel PSR Calabria 2023-2027, senza incidere sulle risorse autonome, prevedendo azioni adeguate negli atti di programmazione economica e finanziaria regionale per l'utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie inerenti ed entro i limiti massimi.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Valorizzazione e promozione della filiera agro-tessile in Calabria"

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto per le azioni e le funzioni degli interventi indicati, si utilizzeranno le risorse allocate nel PSR Calabria 2023-2027 e le risorse nazionali e dell'Unione europea disponibili e compatibili con le finalità della legge.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale che stabilisce finalità e ambito d'intervento della legge	//	//	0



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

2	Norma ordinamentale che definisce alcune locuzioni (filiera agro-tessile, fibre naturali, produzione della filiera regionale)	//	//	0
3	Norma di programmazione che prevede e disciplina il Piano regionale triennale per la filiera agro-tessile	//	//	0
4	Norma di programmazione che prevede la possibilità e la tipologia di eventuali interventi	//	//	0
5	Norma di programmazione che istituisce il Tavolo Tecnico Regionale della filiera agro-tessile	//	//	0
6	Norma di programmazione che disciplina il marchio collettivo regionale volontario	//	//	0
7	Norma di programmazione che indica le azioni di promozione	//	//	0
8	Norma di programmazione che disciplina monitoraggio e attuazione della legge	//	//	0
9	Norma di invarianza finanziaria	//	//	0



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, risorse finanziarie già allocate nel PSR 2023-2027 e l'utilizzo di beni strumentali e risorse umane nell'ambito del dipartimento di competenza, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale

Programma/Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Totale	//	//	//	0



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Fratelli d’Italia”

TESTO

“Valorizzazione e promozione della filiera agro-tessile in Calabria”

Art. 1

(Finalità e ambito di intervento)

1. La Regione Calabria, nell’esercizio delle competenze ad essa attribuite dall’articolo 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa statale e dell’Unione europea vigente, promuove lo sviluppo sostenibile della filiera agro-tessile quale strumento di crescita economica, innovazione, valorizzazione territoriale e presidio delle aree rurali e interne.
2. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) promuovere la produzione e la trasformazione di fibre naturali di origine vegetale e animale;
 - b) favorire l’innovazione, la sostenibilità ambientale dei processi produttivi e i modelli di economia circolare nei processi produttivi;
 - c) promuovere l’integrazione tra agricoltura, artigianato, manifattura, turismo, attività culturali e creative;
 - d) favorire la formazione professionale, l’inclusione lavorativa e il ricambio generazionale;
 - e) rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale nel rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione.
3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nel rispetto:
 - a) della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci;
 - b) dei principi di proporzionalità, trasparenza, pubblicità e parità di trattamento;
 - c) della libertà di stabilimento e di iniziativa economica.



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Fratelli d’Italia”

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) filiera agro-tessile: l’insieme delle attività di coltivazione o allevamento, trasformazione, lavorazione, commercializzazione e promozione delle fibre naturali;
- b) fibre naturali: le fibre di origine vegetale o animale prodotte o trasformate nell’ambito di filiere che presentino requisiti di qualità, sostenibilità ambientale o tracciabilità;
- c) produzione della filiera regionale: l’attività economica realizzata da operatori che svolgono nel territorio della Regione Calabria una parte significativa del ciclo produttivo o delle attività connesse alla filiera agro-tessile.

2. L’accesso agli interventi previsti dalla presente legge non può essere subordinato in via esclusiva alla localizzazione della sede legale dell’impresa, ma alla realizzazione dell’attività economica nel territorio regionale.

Art. 3

(Piano regionale triennale per la filiera agro-tessile)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva il Piano regionale triennale per la filiera agro-tessile, in coerenza con la programmazione europea, nazionale e regionale in materia di sviluppo rurale, economia circolare, innovazione e politiche industriali.

2. Il Piano è adottato previo confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e previo parere della competente Commissione consiliare.

3. Il Piano definisce:

- a) linee strategiche e priorità di intervento;
- b) strumenti finanziari attivabili;
- c) criteri oggettivi e non discriminatori di selezione dei beneficiari;
- d) indicatori misurabili di risultato e impatto economico, sociale e ambientale;



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Fratelli d’Italia”

e) il coordinamento con la programmazione regionale, nazionale ed europea in materia di sviluppo rurale, innovazione, economia circolare e politiche industriali.

Art. 4

(Interventi regionali e regime degli aiuti)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione può concedere contributi, incentivi e altri benefici economici nei limiti delle risorse autorizzate a bilancio.
2. Gli aiuti sono concessi:
 - a) nel rispetto del regime “de minimis” vigente;
 - b) ai sensi dei regolamenti europei di esenzione per categoria applicabili;
 - c) previa eventuale notifica alla Commissione europea, ove prevista dalla normativa vigente.
3. Gli interventi possono riguardare:
 - a) investimenti produttivi e innovazione tecnologica;
 - b) sostenibilità ambientale, economia circolare e riduzione dell’impatto ambientale dei processi produttivi;
 - c) formazione e inclusione lavorativa;
 - d) promozione e internazionalizzazione;
 - e) recupero e valorizzazione di immobili pubblici nel rispetto della normativa sul patrimonio e sugli appalti.
4. Le agevolazioni sono concesse mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità e parità di trattamento.

Art. 5

(Tavolo Tecnico Regionale della filiera agro-tessile)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, presso il dipartimento di competenza e nel proprio ambito di risorse umane e strumentali, è istituito il Tavolo Tecnico regionale della filiera agro-tessile quale sede di confronto e coordinamento tra operatori economici, enti di formazione, soggetti del terzo settore ed enti locali.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Fratelli d’Italia”

2. Il Tavolo tecnico svolge funzioni consultive e di supporto alla programmazione regionale nel settore.
3. Il Tavolo non costituisce nuovo soggetto giuridico e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. La partecipazione al Tavolo avviene a titolo gratuito, nessuna spesa di rimborso è prevista.

Art. 6

(Marchio collettivo regionale volontario)

1. Ai fini della presente legge, la Regione può istituire un marchio collettivo regionale volontario volto a identificare prodotti e servizi della filiera agro-tessile che rispettano specifici requisiti di qualità, sostenibilità ambientale e tracciabilità.
2. Il marchio è registrato ai sensi della normativa statale ed europea in materia di proprietà industriale.
3. L’utilizzo del marchio è aperto a tutti gli operatori economici che rispettano il relativo disciplinare, indipendentemente dalla sede legale dell’impresa.
4. Il marchio non costituisce barriera all’accesso al mercato né restrizione alla libera circolazione delle merci, non attribuisce diritti esclusivi su indicazioni geografiche né sostituisce sistemi di certificazione previsti dalla normativa europea o nazionale.
5. Con regolamento della Giunta regionale sono disciplinati:
 - a) il disciplinare tecnico;
 - b) le modalità di controllo;
 - c) le condizioni di sospensione e revoca;
 - d) le eventuali sanzioni amministrative nel rispetto dei principi di legalità e proporzionalità.

Art. 7

(Azioni di promozione)

1. La Regione favorisce la conoscenza della filiera agro-tessile mediante:
 - a) iniziative culturali, scientifiche e divulgative;
 - b) partecipazione a fiere, eventi e manifestazioni di settore;



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Fratelli d’Italia”

- c) strumenti digitali e piattaforme di promozione;
- d) progetti integrati con le politiche turistiche regionali;
- e) iniziative di collaborazione con scuole, Università ed enti di ricerca.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate in coordinamento con la programmazione regionale e con i fondi nazionali ed europei disponibili.

Art. 8

(Monitoraggio e valutazione)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene, in particolare:
 - a) i dati relativi agli interventi individuati, al monitoraggio delle azioni svolte e dell’attività del Tavolo Tecnico Regionale;
 - b) gli indicatori di impatto economico, sociale e ambientale degli interventi realizzati;
 - c) l’eventuale individuazione di criticità e relative proposte di modifica.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Alle attività previste dalla presente legge si provvede nell’ambito delle risorse allocate nel PSR Calabria 2023-2027 e delle risorse umane e strumentali del dipartimento regionale di competenza.
3. L’attuazione degli eventuali interventi previsti dalla presente legge è subordinata alla disponibilità di risorse nazionali e dell’Unione europea compatibili con le finalità della legge e non comporta, in ogni caso, oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.